



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ragionamento per la Programmazione e la Gestione della
Ricerca Unificata, Finanziaria e Strutturale
Direzioni Generali per la Programmazione e la Gestione della Ricerca
Scientifica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GOVONI"

Scuole primarie: "C. Govoni", "M. Poledrelli", "G. Leopardi", "A. Volta Doro" - Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso"

Sede: Via Fortezza n. 20 - 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F. 93076220388

pec: FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT e-mail: feic81100x@istruzione.it -

Sito web: <http://scuole.comune.fe.it> codice univoco di fatturazione: UFEJJ6

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO "C. GOVONI"

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

l'Istituto Comprensivo (di seguito denominato "*Istituto*") con sede a Ferrara in Via della Fortezza, 20 C.F. n. 93076220388 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Anna Bazzanini nata a Ferrara il 25/07/1962

e

la **Ditta PRONTOCOFFEE S.r.l.** (di seguito denominato "*Gestore*") con sede a Calderara (BO) - sede di Ferrara in Via Bela Bartok, 36, 44124 Ferrara e con C.F./ Partita I.V.A. 01529351205 qui rappresentata legalmente dal sig. Sandro Della Torre nato a Copparo (FE) il 12/10/1971 (di seguito *Istituto* e *Gestore*, citati unitamente, sono anche denominati "*Parti*")

PREMESSO

- che l'*Istituto* ha ravvisato la necessità di garantire agli studenti e al personale scolastico un servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti mediante distributori automatici.
- che la **Ditta PRONTOCOFFEE S.r.l.** stando all'unica offerta pervenuta e valutata dalla commissione preposta è risultata congrua l'offerta presentata.
- che il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione non prevede e contempla convenzioni CONSIP attive per la concessione del servizio in oggetto al presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto concede alla **Ditta PRONTOCOFFEE S.r.l.** di svolgere all'interno dell'edificio scolastico la gestione di un servizio di ristoro con distributori automatici per un periodo di anni **3 (trentasei mesi): dall' 1/09/2019 al 31/08/2022**

Il servizio con **Distributori Automatici** dotate anche di strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, ecc.) prevede la somministrazione e l'erogazione per la distribuzione di:

- Bevande Calde (caffè, caffè decaffeinato, bevande a base di caffè, ginseng, the, latte, cioccolato)
- Bevande Fredde in lattina, in bottigliette di PET, tetrapak o blister (acqua oligominerale, the freddo, bibite gassate e succhi di frutta)
- Snacks dolci e salati che prevedano anche prodotti biologici e/o dietetici (compresi quelli privi di glutine).

Il Gestore si impegna a fornire e installare a proprie spese le macchine distributrici necessarie all'attività di ristoro, in perfetto stato, omologate e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e cioè essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, marchiati CE e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione. Mentre l'Amministrazione mette a disposizione gli spazi provvisti di energia elettrica e acqua potabile.

Art. 2

Per lo svolgimento dell'attività in parola nei locali individuati e messi a disposizione dall'Istituto, il Gestore dovrà versare alla scuola un contributo annuale di € 1000,00 (euro mille/00) destinato all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Il versamento della somma sarà effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Comprensivo "C. Govoni": **Codice Iban IT50U0760113000000010174449**

Art. 3

Il Gestore si impegna ad applicare ad inizio attività il listino prezzi presentato in sede di gara e non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della concessione. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Secondo le modalità indicate nel successivo art.20

I prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una tabella firmata dal gestore e controfirmata dal Dirigente Scolastico.

Art. 4

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il concessionario nella gestione del servizio dei **Distributori Automatici** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine
- I distributori automatici, singoli o combinati dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la normativa CEI - *Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*
- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare all'istituto o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti
- la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza
- la responsabilità o colpa per danni, anche grave, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne

- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte

Il Gestore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici installati siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore
- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atte a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori
- a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti e valutati in sede di gara
- a garantire la fornitura del servizio dei distributori in modo continuativo
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- a effettuare gli interventi di manutenzione e di rifornimento periodicamente e/o a chiamata

Art. 5

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi o infortuni di qualsiasi genere che si dovessero rilevare alle attrezzature, verso e nei confronti di materiali, generi alimentari e verso terzi, rispettivamente conservati e presenti nei locali del posto di ristoro

Il Gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica o di acqua.

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso o furti a carico dei Distributori Automatici.

Art. 6

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa del personale dipendente.

Art. 7

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dagli Organi Scolastici preposti al controllo per il miglior andamento del servizio.

Art. 8

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione ordinaria delle macchine (funzionale e igienico-sanitaria) e degli spazi in cui sono installate:

Le operazioni di installazione, di manutenzione e di rifornimento dovranno essere effettuate in momenti concordati con il Dirigente Scolastico o con la DSGA.

Art. 9

Gli atti amministrativi del Gestore per fornitura, ordinazioni, impegni, ecc. e le relative fatturazioni devono essere sempre effettuate in nome e per conto del Gestore medesimo e non intestate all'istituto scolastico, il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione o azione, dei debiti della gestione stessa.

Art. 10

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Istituto Govoni da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione delle macchine distributrici e al loro uso.

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati.

Il Gestore nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere. È fatto obbligo al Gestore di rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente.

Il Gestore sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti anche in virtù delle recenti disposizioni di legge che regolano l'attività oggetto del presente contratto

Il Gestore dovrà redigere e tenere a disposizione per le verifiche degli organi competenti il protocollo di autocontrollo aziendale stilato in applicazione del sistema HACCP.

Sono a carico del concessionario gli oneri per il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro previsti dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i., comprensivo dell'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. che dovrà essere consegnata copia al Dirigente Scolastico per essere adottato dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 11

Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto e il Gestore.

Art. 12

Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento dovrà essere assunto in proprio dal Gestore a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo, previdenziale e a quanto altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali ed integrativi di categoria; lo stesso dovrà essere munito del prescritto libretto sanitario.

Art. 13

L'Istituto pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo, qualora il personale assunto dal Gestore non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento.

Art. 14

È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile.

Art. 15

È fatto altresì divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi i locali ove è esercitata l'attività ed i servizi annessi, per scopi od usi diversi da quelli previsti dalla presente scrittura. L'uso dei locali è regolamentato dal Consiglio d'Istituto e negli stessi potranno accedere soltanto i docenti, il personale ATA e le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 16

Il Gestore dovrà comunicare alla Dirigenza i nominativi di tutto il personale impegnato nella gestione dei punti ristoro e far esporre ai propri impiegati l'apposita tessera di riconoscimento in cui sono riportate le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (*art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 81/2008*).

Art. 17

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18

È tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche pena la revoca della concessione.

Art. 19

I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal concessionario e non possono essere modificati nel primo anno della concessione; gli stessi potranno essere sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti alla Giunta Esecutiva per il tramite del Dirigente Scolastico ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto.

Art. 20

L'erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura dell'Istituto e garantire la piena e continuativa funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, dei distributori per tutta la durata del presente contratto di concessione.

Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine sono completamente a carico del Gestore.

Art. 21

Il presente contratto avrà validità dall' 1/09/2019 al 31/08/2022.

Alla scadenza della stessa è escluso ogni obbligo di preavviso. La concessione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatica pena la nullità dell'atto.

Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno 2 (due) mesi prima della scadenza è ammesso solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della Convenzione stessa, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara per la stipula di un nuovo accordo. Durante il periodo di proroga, il concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto.

Alla scadenza del Contratto il Gestore si impegna a riconsegnare all'Istituto gli spazi concessi in uso per l'attività e a rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate.

L'eventuale atto di revoca da ambo le parti avrà un termine prefissato non inferiore a 3 mesi.

L'amministrazione dell'Istituto Govoni si avvarrà della clausola di recesso solo in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi l'Istituto si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio del locali.

Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- dei prezzi concordati
- degli accordi sulla qualità dei prodotti
- delle norme di igiene e pulizia
- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del Gestore o del personale adibito al servizio
- l'imputazione di frode a danno dell'Istituto
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto
- l'inosservanza di norme fiscali
- mancato pagamento del contributo annuo

Questa condizione risolutiva espressa è da ritenersi essenziale e viene approvata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C.

Art. 24

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 25

L'Istituto si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale.

Art. 26

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Gestore dà atto che copia in originale dello stesso è stato dal medesimo trattenuto a sue mani.

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a completo carico del Gestore.

Art. 27

Foro competente è quello di Ferrara.

Ferrara,

Il Gestore

Il Dirigente Scolastico

a.a. Jo Della Monica